

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 89 DEL 20/02/2018**

OGGETTO

SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA
NEL RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato rinviato al 28/02/2018;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Contenzioso e atti amministrativi dei lavori pubblici, si segnala quanto segue:

- con atto notificato in data 16/01/2018, il Sig. Valseno Bartoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Saporito, del Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso il Dott. Alfredo Placidi con sede in Via Cosseria n. 2 in Roma, ha proposto ricorso alla Ecc.ma Corte di Cassazione in Roma avverso la pronuncia della Corte d'appello di Bologna n. 481/2017 del 25.07.2017, che dichiara inammissibile un'opposizione ad indennità di esproprio determinata ex art. 42 bis DPR 327/2001 (T.U. Espropri, acquisizione sanante);
- con Decreto n. 16 del 06.02.2018 è stata disposta la costituzione nel giudizio attivato con ricorso alla Corte di Cassazione in Roma;

Dato atto che trattandosi di ricorso presso la Ecc.ma Corte di Cassazione in Roma occorre l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo per il patrocinio presso le magistrature superiori e che pertanto la difesa legale della Provincia non può essere affidata all'Avv. Alessandro Merlo, dipendente di questa amministrazione e iscritto al registro speciale annesso all'Albo Avvocati di Reggio Emilia, che non possiede la suddetta iscrizione;

Rilevato che:

- l'Avv. Francesca Preite come si evince dal curriculum, ha seguito numerose cause nella medesima materia, acquisendo un notevole livello di specializzazione e competenza;
- l'Avv. Francesca Preite si avvarrà della collaborazione quale domiciliatario dell'Avv. Claudio Macioci, con studio in Roma in Via Tacito n. 23;
- la summenzionata professionista risulta più che adeguata a sostenere l'azione dell'Ente;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Francesca Preite, che quantifica, del tutto presuntivamente, in ragione dell'oggettiva impossibilità di prevedere gli sviluppi processuali della causa in argomento, l'importo delle spettanze in netti Euro 4.000,00 oltre ad IVA, oneri di legge e € 100,00 per spese varie;

Occorre consentire al legale individuato l'avvio immediato e tempestivo dello studio della complessa fattispecie in parola e l'approntamento approfondito della linea processuale dell'Amministrazione;

Considerato che:

- visto il preventivo presentato, si è provveduto ad attestare che l'onorario previsto, attualmente quantificabile in presunti lordi Euro 5.175,20, appare congruo in rapporto a quelli presenti sul mercato;
- la suddetta spesa lorda presunta, ammontante ad Euro 5.175,20 (IVA compresa) può trovare copertura alla missione 01, Programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.99.002 del bilancio 2018 in esercizio provvisorio ed al corrispondente cap. 150 "Spese legali per difesa dei diritti della Provincia" che verrà inserito nel PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, s.m.i., per la gestione del contratto in argomento, è il n. Z1A2249D6E;

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Contenzioso e atti amministrativi dei lavori pubblici, propone quanto segue:

- di affidare direttamente all'Avv. Francesca Preite, con studio legale in Via Carso n. 2 a Reggio Emilia, per le motivazioni evidenziate in narrativa, il servizio di rappresentanza e difesa degli interessi della Provincia, nel ricorso alla Ecc.ma Corte di Cassazione in Roma, avverso la pronuncia della Corte d'appello di Bologna n. 481/2017 del 25.07.2017, che dichiara inammissibile un'opposizione ad indennità di esproprio determinata ex art. 42 bis DPR 327/2001 (T.U. Espropri, acquisizione sanante), promosso dal Sig. Valseno Bartoli;
- di impegnare la somma complessiva pari ad Euro 5.175,20 alla missione 01, Programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.99.002 del bilancio 2018 in esercizio provvisorio ed al corrispondente cap. 150 "Spese legali per difesa dei diritti della Provincia" che verrà inserito nel PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- di dare atto che:
 - il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, s.m.i., per la gestione del contratto in argomento, è il n. Z1A2249D6E;
 - si è provveduto ad individuare il soggetto sopra indicato al quale affidare il servizio di patrocinio legale, attualmente quantificabile in presunti lordi Euro 5.175,20, come da preventivo presentato, attestando che l'onorario previsto appare congruo in rapporto a quelli presenti sul mercato;
 - si provvederà a sottoscrivere apposito contratto di patrocinio con l'Avvocato Francesca Preite, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di affidare direttamente all'Avv. Francesca Preite, con studio legale in Via Carso n. 2 a Reggio Emilia, per le motivazioni evidenziate in narrativa, il servizio di rappresentanza e difesa degli interessi della Provincia, nel ricorso alla Ecc.ma Corte di Cassazione in Roma, avverso la pronuncia della Corte d'appello di Bologna n. 481/2017 del 25.07.2017, che dichiara inammissibile un'opposizione ad indennità di esproprio determinata ex art. 42 bis DPR 327/2001 (T.U. Espropri, acquisizione sanante), promosso dal Sig. Valseno Bartoli;
- di impegnare la somma complessiva pari ad Euro 5.175,20 alla missione 01, Programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.99.002 del bilancio 2018 in esercizio provvisorio ed al corrispondente cap. 150 "Spese legali per difesa dei diritti della Provincia" che verrà inserito nel PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- di dare atto che:
 - il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, s.m.i., per la gestione del contratto in argomento, è il n. Z1A2249D6E;
 - si è provveduto ad individuare il soggetto sopra indicato al quale affidare il servizio di patrocinio legale, attualmente quantificabile in presunti lordi Euro 5.175,20, come da preventivo presentato, attestando che l'onorario previsto appare congruo in rapporto a quelli presenti sul mercato;
 - si provvederà a sottoscrivere apposito contratto di patrocinio con l'Avvocato Francesca Preite, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Reggio Emilia, lì 20/02/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

SCHEMA DI CONTRATTO

Codice CIG: _____

Art. 1 – Conferma delle premesse

La determinazione dirigenziale n.... del, di conferimento del servizio di rappresentanza e difesa degli interessi della Provincia, nel ricorso alla Ecc.ma Corte di Cassazione in Roma, presentato da Bartoli Valseno, forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del Servizio

La Provincia di Reggio Emilia, in persona del sottoscritto Dirigente, conferisce all'Avv. Francesca Preite, con studio legale in Reggio Emilia in Via Carso n. 2 (C.F. PRTFNC70L48H223W), che accetta, il mandato a rappresentare, assistere e difendere in giudizio nel ricorso alla Ecc.ma Corte di Cassazione in Roma, presentato da Bartoli Valseno;

Articolo 3 – Prestazioni professionali

La prestazione professionale, che verrà svolta dall'Avv. Francesca Preite, consiste nello svolgimento di tutte le funzioni di patrocinio legale e assistenza giudiziale necessarie per la costituzione e la difesa dell'Ente nel giudizio di cui all'articolo precedente, in conformità alle norme di legge e alle regole dell'arte.

Lo stesso professionista non intende in alcun modo instaurare con l'Ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa rapporto inquadrabile nello schema di cui all'art. 2229 del codice civile (lavoro autonomo).

Articolo 4 – Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a fornire al professionista tutta la documentazione utile per l'espletamento del mandato di cui al precedente articolo 3. Referenti per la Provincia, per tutti gli adempimenti sopra indicati, sono il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ed il Responsabile dell'U.O. Contenzioso e atti amministrativi lavori pubblici, Avv. Alessandro Merlo.

Art. 5 - Obblighi di tracciabilità

Ai sensi della Legge 136/2010 l'Avv. Francesca Preite ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, dalla data del presente atto:

L'Avv. Francesca Preite dichiara inoltre che la persona delegata ad operare sul conto corrente suddetto è la seguente:

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'Avvocato e l'eventuale subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla **Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.**

Art. 6 – Compensi professionali

La Provincia di Reggio Emilia concorda con il professionista incaricato la somma di Euro 5.175,20, quale compenso forfettario e onnicomprensivo per le prestazioni sopra descritte; il pagamento avverrà dietro presentazione di parcella pro-forma a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa da parte del competente ufficio provinciale. I mandati di pagamento saranno emessi dal Tesoriere provinciale UNICREDIT Banca Spa di Reggio Emilia, con mandato di accredito diretto sul conto corrente indicato all'art. 5 del presente atto.

In caso di verifica volta ad accertare che la prestazione di servizi sia conforme ai patti contrattuali, i termini di pagamento decorrono dalla data della compiuta verifica, verifica da effettuarsi, a propria volta, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il compenso, come sopra determinato, viene dalle parti ritenuto congruo e soddisfacente, in relazione alla complessità della prestazione; non sono dovuti modifiche, integrazioni o aggiornamenti del compenso, salvo riduzioni proporzionali in caso di transazione della lite; detto importo comprende le spese per eventuali ausiliari o domiciliatari, mentre sono da ritenere escluse le spese per consulenti di parte nominati in accordo con la Provincia, i contributi unificati per gli atti giudiziari, le spese di bollo e registrazione degli atti, le spese di notifica.

Su richiesta del professionista è corrisposto un acconto sul compenso, nella misura massima del 50% dell'importo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il professionista è autorizzato a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima, detraendo il corrispondente importo dalla fattura emessa nei confronti della Provincia.

Art. 7 – Durata del servizio

Il mandato professionale si intende cessato con la conclusione del giudizio in relazione al quale è stato conferito.

Art. 8 – Inadempienze contrattuali

La Provincia si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi

momento, il presente mandato, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al professionista delle spese sostenute ed il compenso per l'opera svolta.

In ogni caso, la rescissione del contratto avverrà dopo aver accertato che il professionista:

- non adempia ad obblighi assunti in modo funzionale e corretto;
- provochi danni materiali o morali al Provincia;
- svolga attività in contrasto o contrapposizione nonché in antagonismo con il presente servizio o si ponga in situazione di conflitto di interessi con quelli della Provincia;
- subentrino difficoltà di carattere economico/gestionale del servizio, tali da impedirne di fatto il funzionamento.

Fuori dai casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli art. 1453, 1463, 1464 del Codice Civile, qualora il professionista receda dal presente contratto, sarà comunque tenuto al pagamento di una penale pari a euro 500,00; in tal caso spettano comunque al professionista i compensi proporzionati all'attività svolta.

Art. 9 – Divergenze

Eventuali divergenze tra Provincia e il professionista circa l'interpretazione del presente contratto e la sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 10 – Spese

Sono poste a carico del professionista le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, che è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del TUIR approvato con DPR 26.04.86, n. 131.

Reggio Emilia,

IL DIRIGENTE
Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
Avv. Francesca Preite



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 89 del 20/02/2018.

Reggio Emilia, li 21/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA